



# CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE

## Ordinanza N. 14 del 13/08/2020

PROPOSTA N.ro 39 del Settore GIUNTA Ufficio UFFICIO DI GIUNTA

**OGGETTO:** OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINE SUL TRATTO COSTIERO IN OCCASIONE DEI FUOCHI A MARE

### IL SINDACO

#### **Premesso che:**

\* nel giorno del 18 agosto ricorrono per il Comune di Francavilla al Mare le Feste Patronali in onore di San Franco, circostanza che naturalmente richiama sul territorio un numero considerevole di persone,

#### **Richiamata**

\* la delibera di Giunta Comunale n. 132 del 5 agosto 2020 avente ad oggetto “Realizzazione dello spettacolo pirotecnico I FUOCHI A MARE” del 18 agosto 2020”;

#### **Preso atto che**

\* con atto del 30 gennaio 2020 (GU Serie Generale n. 26 del 01.02.2020), il Ministro della Salute ha promulgato l’Ordinanza avente ad oggetto: “*Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019-nCoV)*”;

\* con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (GU Serie Generale n. 26 del 01.02.2020) è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 avente ad oggetto: “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (GU n. 45 del 23.02.2020), convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13 (GU 09.03.2020, n. 61);

Visto altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19”* (GU Serie Generale n. 52 del 01.03.2020);

Preso atto del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 (GU n. 53 del 02.03.2020) avente ad oggetto: *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CoVid-19”*;

Visti:

\* il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 55 del 04.03.2020) avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

\* il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 59 del 08.03.2020) avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Tenuto conto che, in attuazione del citato DPCM del 08.03.2020, il Ministro dell'Interno ha emanato la Direttiva n. 14606 del 08.03.2020 destinata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle *“aree a contenimento rafforzato”*;

Preso atto altresì del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 (GU Serie Generale n. 62 del 09.03.2020) avente ad oggetto: *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza CoVid-19”*;

Visti:

\* il DPCM del 09.03.2020 (GU Serie Generale n. 62 del 09.03.2020) avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

\* il DPCM dell'11 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 64 dell'11.03.2020) avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Viste l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 avente ad oggetto: *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* (GU Serie Generale n. 73 del 20.03.2020);

Visti:

\* il DPCM 22 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 76 del 22.03.2020) avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

\* il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CoVid-19”* (GU Serie Generale n. 79 del 25.03.2020);

Preso atto della circolare del Ministro della Salute prot. n. 0007942/27/03/2020-DGPROGS-MDSP del 27.03.2020 avente ad oggetto: *“Raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi residenti nel nostro Paese in corso di emergenza da COVID-19”* che nelle linee guida di carattere generale al punto 1b) stabilisce che *“per tutti i pazienti, non esistendo al momento vaccini o farmaci antivirali specifici per l'infezione da SARS-CoV-2 si raccomandano le seguenti norme igieniche”* tra le quali *“indossare la mascherina (di comune uso, quali quelle chirurgiche) fuori dal domicilio, in particolare quando si rendano necessarie visite in ospedale per visite, esami e/o trattamenti”*;

Viste:

\* l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale n. 630 del 3 febbraio 2020 (GU n. 32 del 08/02/2020) avente ad oggetto *“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

\* l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale n. 658 del 29 marzo 2020 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avente ad oggetto *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* e la successiva prima nota di indirizzo dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) prot. n. 30/VSG/SD del 30 marzo 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n. 88 del 02.04.2020);

**Visti altresì:**

■ il DPCM del 10 aprile 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020);

■ il DPCM del 26 aprile 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* (GU Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020);

*Vista l'OCDPC n. 669 del 24 aprile 2020 - "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";*

**Considerato che**

*\*si intende organizzare l'evento nel pieno rispetto delle misure di sicurezza dovute all'emergenza sanitaria,*

**Appurato che**

*\* i fuochi a mare 2020, per evitare lo spostamento delle persone e gli assembramenti in un'unica zona non verrà realizzato esclusivamente dal Pontile Sirena come ogni anno, bensì lungo tutti i 7 chilometri di arenile francavillese, attraverso postazioni di lancio che si attiveranno contemporaneamente per una decina di minuti con lo stesso spettacolo di colori e luci, come da all.1 alla Delibera n. 132 del 5.08.2020;*

Tenuto conto che:

\* con Decreto n. 4 del 09.03.2020, il Sindaco del Comune di Francavilla al Mare ha attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per far fronte all'emergenza da COVID-19 sul territorio comunale;

**Preso atto che**

\* le aree ciclopedonali della città di Francavilla al Mare e nelle aree demaniali ad esse prospicienti, in particolare su viale Alcione dal confine con Pescara all'intersezione con via Vomano, sulla Pista Ciclopedonale Nord, su piazza Adriatico, su viale Alcione da via della Rinascita all'intersezione con viale Nettuno, in piazza Sirena, sul Lungomare Cristoforo Colombo, sul Lungomare J.F. Kennedy, sul Lungomare Aldo Moro e sulla passerella in legno che collega il Lungomare Aldo Moro alla Rotonda Michetti, sulla Rotonda Michetti, sul Lungomare F.P. Tosti e le aree demaniali prospicienti i suddetti tratti nella serata del 18 agosto 2020 saranno le più frequentate;

**Visto** il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 50, comma 5 che individua il Sindaco quale massima autorità sanitaria all'interno del territorio comunale;

*Tutto ciò premesso e considerato,*

## ORDINA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente Ordinanza;
2. di rendere obbligatorio per chiunque, su viale Alcione dal confine con Pescara all'intersezione con via Vomano, sulla Pista Ciclopedonale Nord, su piazza Adriatico, su viale Alcione da via della Rinascita all'intersezione con viale Nettuno, in piazza Sirena, sul Lungomare Cristoforo Colombo, sul Lungomare J.F. Kennedy, sul Lungomare Aldo Moro e sulla passerella in legno che collega il Lungomare Aldo Moro alla Rotonda Michetti, sulla Rotonda Michetti, sul Lungomare F.P. Tosti e sulle aree demaniali prospicienti i suddetti tratti l'utilizzo delle mascherine a partire **dalle ore 22 del 18 agosto 2020**;
3. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fatto assoluto divieto di uscire dal proprio domicilio, limitando al massimo i contatti sociali e contattando il proprio medico curante;
4. chiunque violi la presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca reato più grave, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 250,00;
5. la Polizia Locale è incaricata della vigilanza e di far rispettare la presente Ordinanza;
6. la presente Ordinanza resterà in vigore nel giorno 18 agosto 2020;
7. la presente Ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa presso il TAR Abruzzo ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n.104/2010 ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione;

## DISPONE

che copia della presente Ordinanza, per opportuna conoscenza e per i rispettivi adempimenti, venga notificata a:

1. Comando di Polizia Locale del Comune di Francavilla al Mare;
2. Prefettura di Chieti;

3. Questura di Chieti;
4. Comando Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare;
5. Comando Provinciale Carabinieri di Chieti;
6. Comando Provinciale Guardia di Finanza di Chieti;
7. Capitaneria di Porto di Ortona;
8. Delegazione di Spiaggia di Francavilla al Mare.

E venga pubblicata, per opportuna conoscenza, sull'Albo Pretorio del Comune di Francavilla al Mare e sul sito Internet istituzionale dell'Ente [www.comune.francavilla.ch.it](http://www.comune.francavilla.ch.it)

Francavilla al Mare, lì 13/08/2020

1

Il Sindaco  
Avv. LUCIANI ANTONIO